

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA COSTITUZIONE E LA RIPARTIZIONE DEL FONDO INCENTIVI FUNZIONI TECNICHE E L'INNOVAZIONE

(art. 113 del D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.)

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - OBIETTIVI E FINALITA'

- 1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'articolo "113. Incentivi per funzioni tecniche", del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di seguito denominato "Codice" e si applica per le funzioni svolte dal personale interno dell'Amministrazione Comunale di Gazzaniga, ove necessarie per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti, esclusivamente per le attività di:
 - Responsabile unico del procedimento;
 - Programmazione della spesa per investimenti;
 - Verifica preventiva dei progetti;
 - Predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (per le acquisizioni di beni e servizi);
 - Collaudo tecnico amministrativo (per i lavori) ovvero di verifica di conformità (per le acquisizioni di beni e servizi);
 - Di collaudatore statico.

Per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempie e dei costi prestabiliti secondo le modalità di seguito indicate.

ART. 2 - CAMPO DI APPLICAZIONE

- 1. Il fondo incentivante per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice, è costituito da una percentuale dell'importo posto a base di gara di un'opera o lavoro, servizio, fornitura, graduata secondo quanto specificato dai successivi articoli.
- 2. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto per l'attività del responsabile unico del procedimento e dei soggetti che svolgono le funzioni tecniche ed amministrative facenti parte della struttura stabile a supporto del Rup, come meglio di seguito indicato.
- 3. Il fondo di cui al comma 1 è riconosciuto nei seguenti casi:
 - Per servizi/forniture di importo, da porre a base d'asta uguale o superiore a € 40.000,00, quando, per sua natura, complessità o importo, sia necessaria la predisposizione di un capitolato speciale d'appalto e i documenti necessari e propedeutici finalizzati alla selezione di un contraente, tramite una procedura di gara, diversa dall'affidamento diretto di cui all'art. 36 del D.Lgs 50/2016;
 - Per i lavori, quando sia necessaria, per complessità esecutiva e per necessità di programmazione, la redazione di un progetto, funzionale all'esecuzione di opera pubblica. Il progetto, redatto ai sensi del D.Lgs 50/2016, dovrà essere approvato dall'organo competente e successivamente posto a base di gara per la selezione del contraente.

CAPO II - FONDO INCENTIVANTE PER LE FUNZIONI TECNICHE

ART. 3 - COSTITUZIONE E ACCANTONAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale destina ad un "Fondo incentivante per le funzioni tecniche", risorse finanziare in misura non superiore al 2% degli importi posti a base di gara di un lavoro, servizio, fornitura, comprensivi degli oneri della sicurezza e al netto dell'I.V.A.

ART. 4 - PERCENTUALE EFFETTIVA DEL FONDO

1. La percentuale effettiva del fondo, di cui all'art. 3, comma 1, è calcolata sull'importo posto a base di gara, comprensivo degli oneri della sicurezza, aumentato della parte di somme a disposizione

eventualmente previste per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale o in economia, in ogni caso al netto dell'I.V.A. e delle spese tecniche. In particolare per:

- a) Importo a base di gara fino ad euro 500.000 l'incentivo è attribuito in ragione del 2%;
- b) Importo a base di gara oltre euro 500.001 l'incentivo è attribuito in ragione dell'1,8%;
- 2. L'importo del fondo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verifichino dei ribassi.
- 3. Le somme occorrenti per la costituzione e accantonamento del fondo incentivante per le funzioni tecniche sono previste, distintamente, nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico di ciascun lavoro, servizio, fornitura.

CAPO III -RIPARTIZIONE DEL FONDO

ART. 5 - PERCENTUALE DESTINATA ALLA RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'80 per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del Capo II è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale e adottati nel presente regolamento nei successivi articoli, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate all'articolo 1 del presente regolamento. Gli importi sono comprensivi degli oneri previdenziali, assistenziali, assicurativi, nonché dell'IRAP già a carico dell'Amministrazione Comunale, che saranno scorporati in sede di assunzione di impegno di spesa a favore dei dipendenti interessati.

ART. 6 - CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

- 1. L'affidamento dell'attività di responsabile unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione, è effettuata dal Responsabile del Servizio preposto con atto formale. In assenza di un atto formale di nomina, il RUP è il Responsabile del Servizio preposto. L'ufficio di responsabile unico del procedimento è obbligatorio e non può essere rifiutato.
- 2. Gli affidamenti delle restanti attività di che trattasi sono conferiti, sentito il responsabile unico del procedimento, con determinazione del Responsabile del Servizio preposto, garantendo ove possibile un'opportuna rotazione, e tenendo conto delle professionalità presenti all'interno dell'Amministrazione e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. In assenza di specifico incarico, l'incentivo, se dovuto, spetta al soggetto che sottoscrive o ha sottoscritto gli atti.
- 3. Lo stesso Responsabile può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il responsabile unico del procedimento. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto sino a quel momento.
- 4. L'atto di conferimento degli incarichi deve riportare:
 - a) L'importo complessivo del lavoro, servizio, fornitura;
 - b) Il nominativo del/i dipendente/i incaricato/i delle attività tecniche di cui all'articolo 1, nonché del personale che partecipa o collabora a dette attività, indicando i compiti affidati a ciascuno secondo le indicazioni del presente regolamento;
 - c) I termini delle prestazioni di cui al successivo art. 8, comma 1.
 - d) E' possibile, per situazioni particolari che presuppongo la collaborazione tra enti, nominare anche personale dipendente appartenente ad altri enti o pubbliche amministrazioni, purché a monte vi sia un atto formale che disciplini compiti e forme di collaborazione tra diverse amministrazioni pubbliche.

Nel caso specifico previsto al precedente punto d), la quota riservata al personale dipendente, appartenente ad altra amministrazione pubblica, all'uopo appositamente incaricato con specifica nomina, secondo la quota percentuale di riparto, come indicato al successivo art.7), verrà versata dal comune competente all'ente di appartenenza del dipendente incaricato, affinchè provveda direttamente alla liquidazione di proprio personale.

- 5. Nell'attribuzione di tali incarichi si dovrà tenere conto dei carichi di lavoro già assegnati e dei risultati conseguiti in attività pregresse. Ai singoli dipendenti potranno essere attribuite più mansioni se compatibili fra loro. Per esigenze particolari o per difficoltà, connesse a vacanze di organico o a carichi di lavoro, possono essere inseriti nei gruppi di lavoro anche dipendenti sia tecnici che amministrativi di altri Settori. Nel caso in cui il conferimento di incarico riguardi personale appartenente ad altro Settore, il relativo provvedimento è adottato di concerto con il Responsabile del Settore coinvolto. Il personale incaricato deve possedere i requisiti professionali previsti dalle vigenti normative e le necessarie competenze in relazione al lavoro, servizio, fornitura e delle procedure amministrative e contabili da svolgere. L'espletamento degli incarichi non deve in ogni caso arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti di istituto.
- 6. Partecipa alla ripartizione del fondo, il personale al quale formalmente è stata affidata l'attività di:
 - a) Responsabile unico del procedimento, per:
 - a. Programmazione della spesa per investimenti
 - b. Responsabile dei Lavori
 - c. Verifica preventiva dei progetti
 - d. Procedimento di gara (anche per i casi CUC/SUE)
 - e. Predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - f. Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione dei contratti pubblici;
 - b) Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione (per le acquisizioni di beni e servizi);
 - c) collaudo tecnico amministrativo (per i lavori) ovvero di verifica di conformità (per le acquisizioni di beni e servizi);
 - d) collaudatore statico;
 - e) collaboratore con il personale nominato alle precedenti lettere, nell'ambito delle competenze del proprio profilo professionale, con particolare riferimento ai procedimenti di aggiornamenti dati nell'osservatorio regionale dei contratti.

ART. 7 - RIPARTIZIONE DELL'INCENTIVO

- 1. L'ammontare e la ripartizione dell'incentivo è operata dal Responsabile del Servizio preposto, direttamente nella determinazione di prenotazione o di impegno di spesa, secondo i punteggi definiti nel successivo comma.
- 2. L'incentivo è attribuito secondo la seguente ripartizione riportata in tabella:

1. Lavori		
Mansione	Rif.	Punti
R.U.P.		80
Di cui		
a) Programmazione della spesa per investimenti	Art. 21 del CdCP	5
b) Responsabile dei Lavori	Art. 89 c.1 lett. c D.Lgs. 81/08	20
c) Verifica preventiva dei progetti	Art. 26, c. 6 lett. c) e d) del CdCP	10
d) Procedimento di gara (anche per i casi CUC/SUE)	Art. 31 del CdCP	5
e) Predisposizione e controllo delle procedure di gara	Art. 113 del CdCP	10
f) Predisposizione e controllo delle procedure di esecuzione	Art. 113 del CdCP	10
dei contratti pubblici;		
g) Altre funzioni del RUP	Art. 31 del CdCP	20
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	Art. 101 del Codice	15
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	Art. 102 del Codice	5
TOTALE		100

2. Servizi ad elevato contenuto prestazionale e contabile		
Mansione	Rif.	Punti
R.U.P.	Art. 31 del Codice	30
Programmazione spesa	Art. 21 del Codice	10
Verifica preventiva del progetto	Art. 26, c. 6 lett. c) e d) del	5
	Codice	
Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei	Art. 26, c. 6 lett. c) e d) del	25
contratti pubblici	Codice	
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	Art. 101 del Codice	25
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	Art. 102 del Codice	5
TOTALE		100

3. Altri servizi e forniture		
Mansione	Rif.	Punti
R.U.P.	Art. 31 del Codice	30
Programmazione spesa	Art. 21 del Codice	10
Verifica preventiva del progetto	Art. 26, c. 6 lett. c) e d) del	10
	Codice	
Predisposizione e controllo delle procedure di bando e di esecuzione dei	Art. 26, c. 6 lett. c) e d) del	30
contratti pubblici	Codice	
Direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione	Art. 101 del Codice	10
Collaudo tecnico-amministrativo ovvero di verifica di conformità	Art. 102 del Codice	10
TOTALE		100

3. Si considerano servizi ad elevato contenuto prestazionale quelli che hanno una preponderante componente di lavoro e necessitano di elevata programmazione, direzione tecnica e contabile, nonché quelli che determinano elevata interferenza ai fini della sicurezza sui luoghi di lavori. Sono riconosciuti di elevato contenuto prestazionale i seguenti servizi: pubblica illuminazione, verde pubblico, interventi edilizi/stradali, impianti termici.

ART. 8 - TERMINI PER LE PRESTAZIONI

- 1. Nel provvedimento di conferimento dell'incarico devono essere indicati, su proposta del responsabile unico del procedimento, i termini entro i quali devono essere eseguite le singole attività, previsti da disposizioni legislative, regolamentari e/o da disposizioni della Stazione Appaltante. I termini per la direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione coincidono con il tempo utile contrattuale assegnato alla ditta appaltante; i termini per il collaudo coincidono con quelli previsti dalle norme ed in particolare con quelli previsti dall'articolo 102 del codice e dalle relative norme regolamentari vigenti.
- 2. Il responsabile unico del procedimento cura la tempestiva attivazione delle strutture e dei soggetti interessati all'esecuzione delle prestazioni.

ART. 9 - RIDUZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE - PENALI

- 1. Il dirigente, previo contraddittorio con le parti interessate, non corrisponde alcun incentivo in caso di errori od omissioni (come definitivi dal codice) compiuti da parte del personale incaricato delle attività ci cui all'art. 6.
- 2. Nei casi in cui vi sia aumento di tempi o di costi dei lavori, servizi o forniture, per cause imputabili al al personale incaricato, il dirigente, con provvedimento motivato applicherà le seguenti penali:
 - a) incremento fino al 25% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 10%;
 - b) incremento fino al 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 25%;
 - c) incremento oltre il 50% di quelli programmati: riduzione dell'incentivo pari al 50%.
- 3. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non sono computati nel termine di esecuzione dei lavori i tempi conseguenti a sospensioni per accadimenti elencati all'articolo 107 del codice.

ART. 10 - CORRESPONSIONE ED EROGAZIONE DELL'INCENTIVO

- 1. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal Responsabile del Servizio preposto, previo accertamento positivo delle specifiche attività svolte dai dipendenti incaricati. Tale verifica avviene sulla basi di una relazione a lui presentata dal responsabile unico del procedimento in cui sono specificate le attività svolte e le corrispondenti proposte di pagamento.
- 2. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio preposto fosse anch'esso beneficiario dell'incentivo, la corresponsione dell'incentivo previo accertamento positivo dell'attività svolta dai dipendenti interessati mediante relazione predisposta dallo stesso Responsabile viene disposta dal Segretario comunale o, in caso di impossibilità o incompatibilità, dal Responsabile del servizio finanziario.
- 3. L'erogazione del compenso viene effettuata alla conclusione regolare della prestazione.

ART. 11 - IMPORTO MASSIMO ANNUALE DELLE SOMME CORRISPOSTE

1. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo.

CAPO IV - FONDO PER L'INNOVAZIONE

ART. 12 - PERCENTUALE DEL FONDO PER L'INNOVAZIONE

1. Il 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui all'art. 3, ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'Ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

CAPO V - NORME FINALI

ART. 13 - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

- 1. Il Responsabile preposto verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
- 2. Il Responsabile preposto dispone la quota del fondo per l'innovazione, secondo l'art. 12 nei corrispondenti capitoli di entrata e spesa.
- 3. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito dell'Ente
- 4. Salve diverse disposizioni di legge, il presente regolamento si applica agli incarichi conferiti dalla data di entrata in vigore dell'art. 113 del D.Lgs n. 50/2016, e pertanto a partire al 19 aprile 2016 ed applicato ai progetti assegnati secondo le modalità indicate dal presente regolamento e comunque di cui è iniziata la redazione successivamente a tale data. Per i piani ed i progetti relativi ad incarichi conclusi o avviati prima del 19 aprile 2016, si applicano le disposizioni vigenti a tale data.
- 5. Per tutto quanto non previsto o specificato nel presente regolamento sarà fatto riferimento al D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i. nonché al vigente regolamento di esecuzione ed attuazione.
- 6. Le norme del presente regolamento si intendono modificate alla luce di qualsiasi norma sopravvenuta contenuta in provvedimenti legislativi nazionali e regionali.